

Parti

Ricorrente: J. O.

Resistente: Kreis Gütersloh

Interveniente: W. D.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE⁽¹⁾, nonché i punti 17, lettera a), e 24 dell'allegato I di detta direttiva, o, rispettivamente, l'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, e il punto 1, lettera e), dell'allegato II, nonché i punti 1, lettera b), e 3, lettera g), dell'allegato III di detta direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale, qualora un impianto per l'allevamento intensivo di polli da ingrasso venga costruito in prossimità di un impianto analogo già autorizzato, sussiste l'obbligo di effettuare per tali impianti, in quanto progetti cumulati, una valutazione dell'impatto ambientale o un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva, soltanto nel caso in cui gli impianti siano connessi tramite elementi funzionali o strutturali comuni.
2. Se l'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, nonché i punti 17, lettera a), e 24 dell'allegato I di detta direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale, qualora
 - a) un impianto per l'allevamento intensivo di polli da ingrasso venga aggiunto ad un impianto analogo già autorizzato,
 - b) l'impianto aggiuntivo (29 990 posti) e l'impianto autorizzato (84 000 posti) superino, considerati nel loro insieme, la soglia di 85 000 posti per polli da ingrasso stabilita al punto 17, lettera a), dell'allegato I della suddetta direttiva,
 - c) l'impianto aggiuntivo non raggiunga da solo le soglie nazionali fissate dalla normativa nazionale, rispettivamente, per un esame preliminare specifico per la sua ubicazione (30 000 posti) e per un esame preliminare generale (40 000 posti), e
 - d) l'impianto già autorizzato non sia stato assoggettato a valutazione dell'impatto ambientale, ma a un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva (sotto forma di esame preliminare generale ai sensi della normativa nazionale), e dall'esame sia risultato che per l'impianto già autorizzato non occorre valutazione dell'impatto ambientale,sussiste l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale con riguardo all'impianto aggiuntivo soltanto nel caso in cui un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva (sotto forma di esame preliminare generale ai sensi della normativa nazionale), dimostri che l'aggiunta del nuovo impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente.
3. Se l'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, e il punto 1, lettera e), dell'allegato II di detta direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale impone l'obbligo di effettuare un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva (sotto forma di un esame preliminare specifico per l'ubicazione ai sensi della normativa nazionale), per stabilire se un progetto per la costruzione e gestione di un impianto per l'allevamento intensivo di polli da ingrasso debba essere sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale, soltanto nel caso in cui l'impianto disponga di un numero di posti non inferiore a 30 000.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 settembre 2022 —
Società Italiana Imprese Balneari Srl / Comune di Rosignano Marittimo e a.**

(Causa C-598/22)

(2022/C 463/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Società Italiana Imprese Balneari Srl

Appellati: Comune di Rosignano Marittimo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del demanio — Direzione regionale Toscana e Umbria, Regione Toscana

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C-375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l'articolo 49 [del codice della navigazione] nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo.

Ricorso proposto il 17 ottobre 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-651/22)

(2022/C 463/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot e B. Rechená, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato, entro il 6 febbraio 2018, i provvedimenti necessari per dare completa attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom⁽¹⁾ del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 106 di detta direttiva.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 avrebbe dovuto essere recepita entro il 6 febbraio 2018 e gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla medesima.

Il termine per recepire la direttiva è già scaduto e, entro tale data, alla Commissione non è stata notificata la sua piena attuazione né alla stessa risultano altre informazioni che le consentano di ritenere che la Repubblica portoghese si sia conformata all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari. In particolare, la Repubblica portoghese non ha ancora stabilito un piano d'azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua.

La Commissione considera che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, recependola nel diritto nazionale e non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 106 della direttiva.

⁽¹⁾ GU 2014, L 13, pag. 1